

STATUTO DI NET-SPRING S.R.L.
(adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016)

TITOLO I

COSTITUZIONE-OGGETTO-DURATA-SEDE

Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata, a totale partecipazione pubblica, con la denominazione sociale di "Net - Spring Società a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Net - Spring S.r.l.".

Art. 2 – Oggetto sociale e principi di gestione

2.1 La Società è costituita da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

2.2 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunto delle amministrazioni pubbliche socie, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2.3 La Società ha per oggetto esclusivo:

- 1) la autoproduzione di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche socie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;
- 2) la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 3) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
- 4) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste dalla normativa vigente.

2.4 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione, sviluppo, assistenza rete e web;
- assistenza e manutenzione di hardware ed accessori;

- assistenza, manutenzione e sviluppo di prodotti software;
- gestione e assistenza di banche dati e rilevazione dati e informazioni;
- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;
- realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato;
- realizzazione e gestione di reti telematiche, ivi compresi tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari per assicurare il corretto funzionamento e la piena fruibilità di tali reti da parte degli utenti;
- consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tecnologica anche al fine di reperire finanziamenti e nuove risorse;
- progettazione, direzione lavori, implementazione, gestione, assistenza di reti geografiche WAN, LAN e wireless;
- progettazione, implementazione, gestione e assistenza sistemi Unified Integrated Communication;
- progettazione, implementazione, gestione e assistenza data center;
- progettazione, gestione, sviluppo, assistenza e manutenzione di prodotti software;
- progettazione, sviluppo, gestione, assistenza piattaforme e applicazioni Web;
- progettazione, sviluppo, gestione e assistenza APP mobile;
- progettazione, gestione e assistenza di banche dati;
- progettazione, sviluppo, implementazione, gestione, assistenza e manutenzione di piattaforme di videosorveglianza;
- progettazione, implementazione, integrazione, gestione, assistenza e manutenzione di hardware ed accessori;
- supporto informatico nelle attività dei soci anche su delega di altri soggetti;
- ideazione, realizzazione e gestione di progetti a contenuto tecnologico avanzato;
- consulenza in ordine a progetti inerenti l'innovazione tecnologica, anche al fine di reperire finanziamenti e nuove risorse;
- ogni altra attività connessa o collegata alle precedenti.

2.5 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

- a) opera in modo da assicurare elevati livelli di qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di universalità, socialità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche gestite;
- b) al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato opera prevalentemente con le amministrazioni pubbliche socie. A tal fine, oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale; il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, che può tuttavia essere sanata rinunciando ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi mediante lo scioglimento dei relativi rapporti contrattuali, ovvero, agli affidamenti diretti da parte delle amministrazioni pubbliche socie, sciogliendo i relativi rapporti;
- c) può svolgere le attività indicate nel presente statuto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia direttamente, che in affidamento in tutto o in parte ad altri soggetti;
- d) per l'acquisto di beni, servizi e lavori rispetta la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e nei relativi regolamenti attuativi;
- e) stabilisce con regolamento interno i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione;
- f) non può corrispondere al personale dirigente indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non può sottoscrivere accordi di non concorrenza;
- g) fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, non può costituire nuove società e acquisire partecipazioni in società già costituite;

h) non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. L'eventuale partecipazione a tali comitati, ove previsti dalla legge, deve avvenire senza oneri a carico della Società;

i) potrà richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari.

2.6 In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

2.7. La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 – Sede

3.1 La società ha sede nel Comune di Grosseto.

3.2 I soci hanno facoltà di istituire e sopprimere altrove sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, stabilimenti e dipendenze in genere e comunque denominate, purché entro i limiti territoriali delle Amministrazioni pubbliche socie.

3.3 La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, senza che ciò costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale.

Art. 4 – Domicilio

4.1 Il domicilio dei soci, dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle imprese territorialmente competente.

Art. 5 – Durata

5.1 La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la quale ha altresì la facoltà di deliberare lo scioglimento anticipato della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E CONFERIMENTI

Art. 6 – Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro centodiecimilaquattrocento (euro 110.400,00).

6.2 Possono essere soci della Società tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Non è consentita la partecipazione alla Società di capitali privati. I diritti degli enti locali soci sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato; i diritti delle amministrazioni pubbliche socie diverse dagli enti locali sono esercitati dai loro rispettivi organi amministrativi.

6.3 In caso di pluralità di soci dovranno essere previsti, sottoscritti e condivisi da tutti i soci dei patti parasociali che assicurino l'efficace perseguimento dell'interesse della società e garantiscano, fra l'altro, l'effettivo esercizio da parte di ciascuno di un controllo sulla società analogo a quello esercitato dagli stessi sui propri Servizi interni, anche in modo congiunto.

6.4 La partecipazione alla società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dal successivo art. 11, è subordinata all'adozione integrale ed esplicita, da parte del terzo, del presente Statuto e degli eventuali patti parasociali vigenti al momento dell'ingresso nella compagine societaria.

6.5 Oltre al denaro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula per corrispondente importo, di una polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria con caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento del corrispondente importo in denaro presso la società; si osserva il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Possono essere conferiti prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ed in tal caso, il conferimento può avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di fidejussione bancaria con la

quale vengono garantiti per l'intero valore ad esso assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera e di servizi a favore della società. In tale ipotesi la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

6.6 Ai sensi del vigente art. 2466 del Codice Civile è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

6.7 Ai sensi del vigente art. 2468 del Codice Civile le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, secondo modalità che saranno disciplinate dai patti parasociali di cui al comma 6.3.

Art. 7 – Aumento e diminuzione del capitale sociale

7.1 Per le decisioni di aumento e di diminuzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2481 e seguenti del Codice Civile, con esclusione della facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale.

7.2 Salvo il disposto dell'art. 2482-ter del Codice Civile gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, da intendersi le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni secondo quanto previsto dall'art. 6.2 che precede. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sullo stesso per oltre un terzo (1/3) può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui al vigente art. 2482-bis comma 2 del Codice Civile.

Art. 8 – Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia.

8.2 I predetti versamenti, salvo prova contraria, devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9 – Rimborso dei finanziamenti soci

9.1 Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile e detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali quali risultano dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Art. 10 – Quote sociali

10.1 Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e costituire oggetto di sollecitazione all'investimento. L'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli

utili potrà aver luogo solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel presente Statuto e tali diritti possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

TITOLO III

TRASFERIBILITA' PER ATTO TRA VIVI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 11 – Trasferimento delle quote sociali

11.1 Le partecipazioni sociali sono divisibili e possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente ai soggetti indicati all'art. 6 comma 2 del presente Statuto. Resta salvo il diritto proporzionale di riacquisto in caso di recesso validamente esercitato di cui all'art. 13.

11.2 Per "partecipazione" o "partecipazioni" si intende la porzione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione pertinenti alla stessa. Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

11.3 E' vietata la costituzione di pegno o usufrutto sulle partecipazioni alla società. Nel caso di sequestro delle partecipazioni, si applicano gli artt. 2352 e 2471-bis del Codice Civile.

11.4 La partecipazione può formare oggetto di espropriazione osservandosi le disposizioni dell'art. 2471 del Codice Civile.

11.5 Il diritto di recesso previsto all'art. 2469 comma 2 del Codice civile non può essere esercitato prima che siano trascorsi due (2) anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Art. 12 – Efficacia del trasferimento delle partecipazioni

12.1 Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese territorialmente competente, in tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2470 del Codice Civile.

12.2 Se la partecipazione è alienata con successivi contratti a più amministrazioni pubbliche, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle Imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

12.3 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2470 del Codice Civile.

TITOLO IV

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 13 – Recesso

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 4 del Codice Civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di partecipazioni sociali di nuove emissioni a terzi;
- i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 del Codice Civile qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

13.2 Il diritto di recesso spetta comunque ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed i soci hanno diritto altresì di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469 comma 2 del Codice Civile.

13.3 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del Codice Civile. Si applica il disposto dell'art. 2473 del Codice Civile per quel che riguarda le modalità del recesso.

13.4 Il recesso, il cui esercizio deve essere annotato nel libro dei soci, non potrà essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, se entro novanta (90) giorni dall'esercizio dello stesso la società revochi la delibera che lo ha legittimato o se è stato deliberato lo scioglimento della società.

Art. 14 – Esclusione

14.1 Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i quattro quinti (4/5) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- b) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali;
- c) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

14.2 Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due (2) soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

14.3 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 15 – Modalità di liquidazione delle partecipazioni

15.1 Nell'ipotesi di recesso ed esclusione, le partecipazioni sociali saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale entro centoottanta (180) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del recesso o decorrenti dalla data della deliberazione relativa all'esclusione del socio. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo sentito il parere dell'organo di controllo e del Revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento dell'efficacia del recesso oppure al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni sociali è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società che provvede anche sulle spese su istanza della parte più diligente, applicandosi il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

15.2 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, ad eccezione che nelle ipotesi della esclusione, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società viene posta in liquidazione.

TITOLO VI

UNICO SOCIO

Art. 16 – Responsabilità del socio unico

16.1 In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad un solo soggetto, questo risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 del Codice Civile.

16.2 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'Amministratore Unico deve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 del Codice Civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Amministratore Unico ne deve depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

16.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni dell'Amministratore Unico sopra previste devono essere depositate entro trenta (30) giorni dalla iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO VII

ASSEMBLEA

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

17.2 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci, salvo che l'organo amministrativo decida, ove consentito dalla legge, di ricorrere alla consultazione scritta ed al consenso espresso per iscritto di cui all'art. 19 del presente Statuto:

- a) l'approvazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, l'approvazione del bilancio d'esercizio e la decisione in merito alla distribuzione degli utili o alla copertura delle perdite;
- b) la nomina dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina dei componenti l'organo di controllo e del Revisore;
- d) ogni modificazione del presente Statuto sociale, nonché le decisioni assunte ai sensi del comma 4 dell'art. 2482-bis del Codice Civile;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 comma 1 del Codice Civile;

g) la decisione in ordine all'esclusione di un socio;

h) la decisione in ordine all'alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore pari o superiore a euro diecimila (euro 10.000,00) per singola transazione;

i) la decisione in ordine alle prestazioni di garanzia e alle concessioni di prestiti di valore pari o superiore ad euro ventimila (euro 20.000,00);

j) la decisione in ordine alle compravendite ed alle permutate di beni immobili di qualsiasi valore;

k) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e prestiti di valore pari o superiore ad euro cinquantamila (euro 50.000,00).

17.3 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e dell'Amministratore Unico, nei due (2) anni dall'iscrizione della società nel Registro Imprese ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2465 comma 2, 2343 comma 2 e 2343-bis commi 4 e 5 del Codice Civile.

Art. 18 - Diritto di voto

18.1 Hanno diritto di voto tutti i soci, così come risultanti dal Registro delle imprese territorialmente competente; in ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci ove prestate ai sensi dell'art. 2466 comma 5 del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 19 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

19.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; qualora si tratti di decisioni che riguardino le lettere d), e) ed f) del precedente art. 17, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2484 n. 6 del Codice Civile, 2487, 2487-ter del Codice Civile, 2482-bis e ter del Codice Civile o dal presente Statuto o quando lo richieda l'Amministratore Unico o un numero dei soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, in tutti questi casi le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle imprese territorialmente competente alla data dell'inizio della procedura; qualora

intervengano mutamenti nella compagine sociale il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando un'attestazione dell'organo amministrativo da cui risulti la sua qualifica di socio.

19.2 La procedura di consultazione scritta o dell'acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

19.3 La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire al domicilio risultante Registro delle imprese territorialmente competente. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare; i soci hanno quindici (15) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La mancanza di risposta dei soci entro il predetto termine viene considerata come voto contrario. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 – Svolgimento dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio di riferimento di una delle Amministrazioni pubbliche socie.

20.2. In caso di impossibilità dell'Amministratore Unico o di sua inattività l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo.

20.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

20.4 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o particolari esigenze lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. In tal caso l'organo amministrativo deve segnalare i casi che qualificano la convocazione posticipata nella relazione sulla gestione.

20.5 L'Assemblea viene convocata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo dei soci risultanti dal Registro delle imprese territorialmente competente, con avviso spedito otto (8) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

20.6 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

20.7 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

20.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico e tutti i membri dell'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o i membri dell'organo di controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 21 – Svolgimento dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

21.3 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell'Assemblea o il Notaio che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta l'Assemblea in detto luogo;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 22 - Deleghe

22.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea risultino tali secondo il Registro delle imprese territorialmente competente.

22.2 Ogni socio che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio con delega scritta, che non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società; nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega; se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione; è ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

22.3 La rappresentanza non può essere conferita all'Amministratore Unico, ai membri dell'organo di controllo o al Revisore, se nominato, nonché ai dipendenti della società.

Art. 23 – Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

23.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea, gli esiti della verifica della regolarità della costituzione, dell'identità e della legittimazione dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

23.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e nello stesso devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto sociale e dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio e il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 – Quorum assembleari

24.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

24.2 Nei casi previsti alle lettere d), e) ed f) del comma 2 del precedente art. 17, è comunque richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

24.3 Restano salve le disposizioni di legge e del presente Statuto che per particolari deliberazioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

24.4 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 25 – Organo amministrativo

25.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale agisce nel rispetto degli indirizzi e delle istruzioni deliberate dai soci.

25.2 Il candidato ad Amministratore Unico sarà sempre designato dalla Provincia di Grosseto.

25.3 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico.

25.4 L'Amministratore Unico può essere anche non socio ed ha comunque la rappresentanza generale della società.

25.5 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico, e se nominati decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie, nonché i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 26 – Durata, revoca e cessazione dell'Amministratore Unico

26.1 L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

26.2 L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla legge in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nonché in materia di limitazioni al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

26.3 Nella scelta dell'Amministratore Unico le amministrazioni pubbliche socie assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine da esse effettuate in corso d'anno.

26.4 Si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

26.5 La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Nell'intervallo temporale intercorrente fra la cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ed il momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito l'amministratore decaduto potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Art. 27 – Esercizio del controllo analogo sulle decisioni dell'organo amministrativo

27.1 In considerazione della natura dell'attività prevista nell'oggetto sociale costituita da prestazioni di servizi da svolgere almeno per l'80% nei confronti delle Amministrazioni pubbliche socie in regime di "in house providing", l'Amministratore Unico è tenuto a richiedere al "Comitato di Controllo analogo", organismo non societario composto da rappresentanti dei soci, un parere preventivo su tutte le proposte di decisione che implicano scelte a carattere strategico, come meglio specificate nell'atto di nomina dell'Amministratore Unico.

27.2 Il parere di cui al comma precedente è finalizzato ad una preventiva verifica da parte del Comitato di Controllo analogo della compatibilità delle proposte di decisione dell'Amministratore Unico con gli indirizzi espressi dai soci e rappresenta una delle modalità con cui questi ultimi esercitano il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri Servizi interni.

27.3 L'Amministratore Unico è tenuto ad inviare le proposte di decisione ai membri del Comitato di Controllo analogo tramite mezzi che garantiscano la celerità delle comunicazioni (posta elettronica e fax).

27.4 Il Comitato di controllo analogo, entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della proposta, ne analizza il contenuto verificandone la compatibilità con gli indirizzi espressi dai soci e, se ritenuto necessario, comunica per iscritto all'Amministratore Unico il proprio parere contrario all'assunzione della decisione, motivando adeguatamente, o la richiesta di modifica/integrazione della stessa. Trascorso il termine sopra indicato senza che il Comitato di Controllo abbia espresso parere contrario o abbia avanzato richieste di modifica/integrazione alla proposta, la decisione dell'Amministratore Unico può essere liberamente adottata.

27.5 Le decisioni dell'Amministratore Unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

Art. 28 – Poteri e doveri dell'organo amministrativo

28.1 L'Amministratore Unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, l'atto costitutivo o il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

28.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico.

28.3 La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dall'Amministratore Unico con decisione pubblicata a norma di legge e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

28.4 Spetta all'Amministratore Unico il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o a terzi, come di revocarle.

28.5 Rientrano, nella competenza esclusiva dell'Amministratore Unico e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi:

- all'adozione di proposte di documenti programmatici annuali e pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- all'alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore inferiore a euro diecimila (euro 10.000,00) per singola transazione;
- alle prestazioni di garanzia e alle concessioni di prestiti di valore inferiore a euro ventimila (euro 20.000,00);
- all'assunzione di mutui e prestiti di valore inferiore a euro cinquantamila (euro 50.000,00).

28.6 Non possono essere delegate comunque le attribuzioni indicate al comma 5 dell'art. 2475 del Codice Civile, che sono in ogni caso di competenza dell'Amministratore Unico.

28.7 L'Amministratore Unico può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

28.8 Al fine di consentire ai soci di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri Servizi interni, l'Amministratore Unico è tenuto a:

a) predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle attività societarie elaborato in base alle indicazioni delle amministrazioni pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel quale siano esplicitati:

- gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati all'Amministratore Unico;
- le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'Amministratore Unico per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;
- indirizzi in merito alle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale.

Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario previsionale, relativi al periodo di riferimento.

Il documento programmatico triennale, corredato dei relativi allegati, deve essere preventivamente inviato dall'Amministratore Unico alle amministrazioni pubbliche socie almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del bilancio d'esercizio e presentato per l'approvazione contestualmente a tale documento consuntivo;

b) redigere ed inviare alle amministrazioni pubbliche socie entro il 31 luglio di ogni anno una relazione semestrale sugli esiti della verifica dello stato di attuazione delle attività programmate e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario;

c) inviare la proposta di bilancio d'esercizio, corredata dei relativi allegati, ivi compresa anche la relazione sulla gestione, alle amministrazioni pubbliche socie almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

28.9 Al fine di rendere più incisiva l'azione di controllo da parte dei soci, in aggiunta ai diritti previsti dall'art. 2476 del Codice Civile, gli stessi, a prescindere dalla partecipazione posseduta, hanno diritto di richiedere per iscritto in qualunque momento all'Amministratore Unico tutte le informazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari relativamente alla situazione economico-finanziaria attuale e prospettica della società, alla gestione del personale, alle scelte strategiche effettuate ed ai loro effetti conseguenti e alle prospettive generali della società. L'organo amministrativo ha l'obbligo di fornire per iscritto e con sollecitudine le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

28.10 E' riconosciuto a ciascun socio, a prescindere dalla partecipazione posseduta, il diritto di richiedere in qualunque momento l'audizione dell'Amministratore Unico e/o dei soggetti di cui al precedente comma 28.7.

Art. 29 – Compensi dell'Amministratore Unico

29.1 All'Amministratore Unico può essere riconosciuto al momento della nomina un compenso economico annuo onnicomprensivo non superiore a quello determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

29.2 L'Assemblea può decidere al momento della nomina dell'Amministratore Unico di riconoscere una parte del compenso in misura variabile, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da commisurare ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, fermo restando che in caso di risultati economici e/o finanziari negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore Unico, la parte variabile del compenso non può essere corrisposta. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il costo annuo sostenuto per i compensi dell'Amministratore Unico non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, come risultante dal bilancio d'esercizio al 31/12/2013.

29.3 All'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute per le ragioni del suo ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Assemblea al momento della nomina.

29.4 Non è consentito corrispondere all'Amministratore Unico premi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere allo stesso trattamenti di fine mandato.

TITOLO IX

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 30 – Organi di controllo

30.1 Con decisione dei soci è nominato obbligatoriamente l'organo di controllo. 30.2 L'organo di controllo può essere costituito alternativamente dal Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

30.3 Il Sindaco Unico deve possedere gli stessi requisiti richiesti per i membri del Collegio Sindacale, dura in carica lo stesso tempo e svolge le stesse funzioni del Collegio Sindacale.

30.4 In caso di nomina del Collegio Sindacale deve essere garantito il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 31 – Collegio Sindacale

31.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Tutti i sindaci devono essere regolarmente iscritti al Registro dei Revisori legali.

31.2 I componenti del Collegio Sindacale della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente e sono individuati sulla base di comprovate competenze professionali.

31.3 Il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono comunque rieleggibili. Si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e successive modifiche ed integrazioni. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

31.4 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 32 – Cessazione dalla carica dei membri dell'organo di controllo

32.1 I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci assunta all'unanimità; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

32.2 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più componenti dell'organo di controllo, subentrano i sindaci supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla decisione dei soci d'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta (30) giorni. I nuovi sindaci nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano di età.

Art. 33 – Competenze dell'organo di controllo

33.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita, di norma, anche la revisione legale della società, osservando le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che nelle ipotesi in cui la normativa vigente preveda che tale revisione debba essere obbligatoriamente esercitata da un soggetto distinto.

33.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408 comma 1 del Codice Civile. Delle riunioni del Collegio Sindacale e delle verifiche del Sindaco Unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

33.3 I componenti dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e devono riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

Art. 34 – Revisore Legale

34.1 Nei casi in cui la normativa vigente preveda che il controllo contabile della Società debba essere necessariamente affidato ad un soggetto distinto dall'organo di controllo, tale controllo deve essere affidato ad un Revisore Legale regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Legali, che viene nominato dall'Assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo.

34.2 Nello svolgimento delle proprie funzioni il Revisore Legale osserva, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

34.3 Il Revisore Legale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente ed è individuato sulla base di comprovate competenze professionali.

34.4 Il compenso spettante al Revisore Legale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre (3) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei

soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione del Revisore Legale per scadenza del termine ha effetto solo a partire dal momento della nomina del nuovo incaricato.

34.5 L'incarico al Revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con il quorum deliberativo previsto al comma 24.2 del presente Statuto.

TITOLO X

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

Art. 35 – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione di utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

35.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e quanto disposto all'art. 28 comma 8 let. c) del presente Statuto. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, con la maggioranza del capitale, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni, qualora particolari esigenze della società lo richiedano in relazione alla struttura ed all'oggetto della società e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge; in caso di approvazione del bilancio entro il maggior termine dei centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'Amministratore Unico deve segnalare nella relazione prevista all'art. 28 comma 8 let. c) del presente Statuto le ragioni della dilazione. Da gli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta almeno una somma corrispondente al cinque per cento (5%) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili o sulle modalità di copertura delle eventuali perdite.

35.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo alla ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO XI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 – Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata, senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo Statuto o dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge ai sensi del comma 3 dell'art. 2484 del Codice Civile.

36.3 L'Assemblea, se del caso, convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 37 – Titoli di debito

37.1 La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

37.2 L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto sociale. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o soci della società.

37.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura dell'Amministratore Unico presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 38 – Clausola compromissoria

38.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (anche per controversie promosse dall'Amministratore Unico, dai liquidatori e/o dai membri del Collegio Sindacale), ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Grosseto che dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

38.2 La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

Le decisioni arbitrali verranno assunte secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e segg. c.p.c. e degli artt. 34-35-36 e 37 D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le stesse determinazioni vincoleranno le parti.

38.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e seguenti c.p.c..

38.4 Le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta (90) giorni esercitare il diritto di recesso.

Art. 39 – Disposizioni finali

39.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali in materia, ai Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, al D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 ed alla normativa dettata per le società per azioni, in quanto applicabile, anche a seguito delle modifiche e delle integrazioni introdotte con il citato D.Lgs. n. 37/2004.